

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Triennio 2022-2024

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale è prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (*“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di del personale”*), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75 del 2017, *“allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”*.

Tale disposizione si collega alle indicazioni contenute nell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale stabilisce che *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”*.

Il programma triennale dei fabbisogni del personale illustra le principali scelte organizzative e gestionali dell'Ente nel triennio di riferimento, tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo scenario in cui l'Ente si troverà ad operare.

Il programma, pertanto, è impostato sulla base delle risorse e dei profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Il Programma triennale dei fabbisogni, inoltre, è adottato annualmente e può essere modificato per consentire l'adeguamento alle esigenze organizzative, a fronte dell'evoluzione dei fabbisogni di personale dell'Ente nell'arco del triennio, tenuto conto sia delle risorse disponibili sia degli impatti di carattere economico correlati.

APPROCCIO LAVORATIVO

Il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 è stato elaborato tenendo conto degli obiettivi strategici dell'Ordine degli Avvocati di Potenza e delle mutate esigenze venutesi a creare nel corso del 2022, facendo interagire le indicazioni contenute nelle linee organizzative e di indirizzo delle norme di settore con la nostra

legislazione ordinamentale, come confermata e rinnovata dalle disposizioni di cui alla nuova legge professionale forense n. 247 del 2012.

FUNZIONI

I dettami della nuova legge professionale assegnano compiti e prerogative ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, consolidando le funzioni già previste ma attuando l'inserimento di ulteriori funzioni atte a favorire l'istituzione ed organizzazione di scuole forensi e di stipulare convenzioni con le università al fine di disciplinare i rapporti reciproci, insieme alla possibilità di aderire ad associazioni e fondazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti, nonché l'attribuzione di verificare la continuità, effettività e prevalenza dell'esercizio professionale, eseguendo a tal fine una revisione periodica degli Albi, ed ancora, con una ulteriore previsione fortemente innovativa che sancisce la possibilità di costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, al fine di incentivare meccanismi favorenti un deflazionamento del contenzioso. Senza tralasciare la previsione ed attuazione della garanzia del principio di cui all'art. 51 della Costituzione anche nell'accesso e nell'esercizio della professione per l'equilibrio tra i generi.

PREROGATIVE

La nuova legge professionale, nell'ambito delle attribuzioni, rafforza il principio di autonomia gestionale e finanziaria dell'Ordine, bilanciato dal controllo annuale esercitato dall'assemblea degli iscritti mediante l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. L'autonomia finanziaria ed il potere di autorganizzazione dell'ente si esplica mediante la gestione e l'amministrazione dei beni del Consiglio che, per provvedere alle spese di gestione ed alle attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali, fissa e riscuote un contributo annuale o contributi straordinari a carico di tutti gli iscritti all'albo, elenchi e registri, nonché contributi per il rilascio di certificati, copie e tessere e pareri per i compensi, conformemente a quanto già disposto dagli artt. 92, comma 1 R.D.L. n. 1578/1933 e 7, comma 2 del D.lgs. Lgt. n. 382/1944

e dall'art. 29, comma 3, L.P. n. 247/12, lasciando la determinazione dell'entità del contributo al Consiglio in modo tale da garantire il pareggio di bilancio.

PERTANTO muovendo dalle indicazioni sopra sintetizzate;

CONSIDERATO che il quadro normativo in materia di privacy, di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di contabilità, anche in relazione alle nuove funzioni assegnate dalla legge professionale, rende urgente un adeguamento delle politiche del personale e che, per questi motivi, è intenzione dell'amministrazione procedere al reclutamento di personale dedicato;

TENUTO CONTO che l'attuale dotazione organica presenta dei posti vacanti, in quanto il personale in servizio risulta composto da 2 unità, di cui una a tempo parziale, a fronte di 4 previsti, ed è supportato da 2 unità utilizzate con contratto di somministrazione a scadenza imminente;

RAVVISATA la necessità, per l'anno 2022, di intraprendersi un percorso che porti a colmare le scoperture risultanti dalla tabella inerente la dotazione organica attuale; in particolare, l'Ente intende procedere alla copertura di almeno 1 dei posti vacanti di categoria professionale B1, valutando la eventuale possibilità di attingere da graduatorie interne a questo Ente o di altri Enti, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, ove ritenute necessarie per legge;

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere e del Revisore dei Conti che hanno accertato la conformità e la compatibilità del presente piano triennale con le risorse finanziarie e di bilancio dell'Ente, destinate alla sua attuazione, quantificate sulla base della spesa di personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali;

VALUTATA la piena sostenibilità del costo del lavoro rispetto alla capacità patrimoniale dell'Ente;

DISPONE

la seguente previsione del fabbisogno triennale del personale, sulla base della presente elaborazione:

DOTAZIONE ORGANICA PREVISIONALE E LIMITI DI SPESA

Nel triennio 2022-2024 l'Ordine degli Avvocati di Potenza, in base ai fabbisogni programmati, ritiene urgente procedere alla copertura di almeno 1 dei posti vacanti in area B, posizione economica B1, preso atto che il costo del lavoro derivante da tale programmazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonchè nei limiti imposti in tema di contenimento della spesa del personale. Laddove ve ne fosse impellente bisogno, l'Ente prevede fin d'ora il ricorso all'utilizzo di lavoratori in somministrazione a tempo determinato al fine di sopperire alle necessità contingenti, sempre nell'ambito del potenziale limite finanziario.

A TAL UOPO tenuto conto della vigente dotazione organica (**allegato A**): 1) approva il piano triennale di fabbisogno del personale (**allegato B**) il quale sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di variate capacità assunzionali per gli anni di riferimento; 3) dispone la trasmissione del presente atto al Personale Dipendente e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 4) autorizza la trasmissione del presente atto al Consiglio Nazionale Forense per quanto di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 4, DPR 404/1997.

Allegati: Allegato A - Allegato B

ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

	AREA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE	PERSONALE IN SERVIZIO AL 12.04.2022	RAPPORTO DI LAVORO	POSTI VACANTI
	Funzionari	1	1	Tempo Indeterminato – Full Time	0
	Operatori	1	1	Tempo Indeterminato – Part Time (30 ore sett.li)	0
	Assistenti	1	0	Tempo Indeterminato - Full Time	1
	Assistenti	1	0	Tempo Indeterminato – Full Time	1
TOTALI		4	2		2

ALLEGATO B

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

	N.	AREA PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE
	2	Assistenti	Full Time	Concorso pubblico Area B posizione economica B1